

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023

603/2023/R/EEL

**APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI RELATIVI AL REGIME ALTERNATIVO
DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI, PER L'ANNO 2024**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277^a riunione del 19 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 481/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 550/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 550/2023/R/eel);
- la comunicazione di Iren Energia S.p.A. (di seguito anche: Iren Energia), del 30 ottobre 2023, prot. Autorità 67710, del 31 ottobre 2023;
- la comunicazione di C.V.A. Energie S.r.l. (di seguito anche: C.V.A. Energie), del 6 novembre 2023, prot. Autorità 69062, di pari data;
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), del 6 novembre 2023, prot. Autorità 69219, del 7 novembre 2023;
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 10 novembre 2023, prot. Autorità 70665, di pari data (di seguito: comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Terna, del 12 dicembre 2023, prot. Autorità 78006, del 13 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione 111/06 definiscono la disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65*bis* della deliberazione 111/06 definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi, cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- con le deliberazioni 481/2023/R/eel e 550/2023/R/eel, l'Autorità ha determinato e comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui al comma 65*bis*.3 validi per l'anno 2024 - con le precisazioni ivi riportate - e da applicarsi al contratto di cui al comma 65*bis*.2;
- il comma 65*bis*.5 prevede che l'utente del dispacciamento, che intenda sottoscrivere il contratto, di cui all'articolo 65*bis*, comunichi la propria intenzione all'Autorità e a Terna;
- le società C.V.A. Energie, Enel Produzione, EP Produzione e Iren Energia (di seguito: utenti interessati) hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno 2024, il contratto di cui al comma 65*bis*.2;
- il comma 65*bis*.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto sopra menzionato anche per quantità parziali; Enel Produzione, attraverso la comunicazione omonima, ha esercitato detta facoltà per l'anno 2024;
- per un dato impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, i commi da 65*bis*.8 a 65*bis*.12 prevedono, tra l'altro, che:
 - in occasione dell'adesione al regime contrattuale per un impegno a salire per minimo o altri servizi, l'utente/assegnatario possa richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime contrattuale, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità (di seguito: facoltà *ex* comma 65*bis*.8), escludendo *ab origine* il rischio di doppio pagamento e consentendo di applicare all'impianto esclusivamente la disciplina dell'essenzialità (cd. approccio disgiunto *ex* comma 65*bis*.11), invece dell'approccio congiunto di cui al comma 65*bis*.12; la facoltà *ex* comma 65*bis*.8 è stata esercitata, per l'anno 2024, da EP Produzione e, per uno dei propri impianti qualificati e singolarmente essenziali post-asta, da Enel Produzione;
 - in caso di esercizio della facoltà *ex* comma 65*bis*.8, l'utente possa altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per il periodo di assoggettamento al regime contrattuale, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP dell'impianto considerato (di seguito: facoltà *ex* comma 65*bis*.9); la facoltà *ex* comma 65*bis*.9 è stata esercitata, per l'anno 2024, da Enel Produzione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte di contratto, di cui al comma 65bis.5, per l'anno 2024 (di seguito: proposte di contratto);
- le proposte di cui al precedente alinea attengono a impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali per i quali gli utenti interessati hanno manifestato l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.2;
- le proposte di contratto sono coerenti con:
 - il combinato disposto delle deliberazioni 481/2023/R/eel e 550/2023/R/eel;
 - le intenzioni espresse dagli utenti interessati;
 - i principi e le finalità di cui all'articolo 65bis;
- l'approvazione, da parte dell'Autorità, delle proposte di contratto è urgente e indifferibile, al fine di porre Terna e gli utenti del dispacciamento interessati nelle condizioni di stipulare i contratti *ex* articolo 65bis in tempo utile per disciplinare il comportamento di offerta dei predetti utenti nel mercato per il servizio di dispacciamento per i servizi da erogare a Terna a decorrere dall'1 gennaio 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte di contratto trasmesse con la comunicazione Terna, onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori elencati nella citata comunicazione

DELIBERA

1. di approvare, per le finalità indicate in premessa, le proposte di contratto trasmesse all'Autorità con la comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A., per le finalità di cui all'articolo 65bis, comma 65bis.5, della deliberazione 111/06, nonché alle società C.V.A. Energie S.r.l., Enel Produzione S.p.A., EP Produzione S.p.A. e Iren Energia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini